



COMUNICATO

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2012 DELIBERAZIONE N° 30 DEL 07/08/2012

ALIQUOTA ORDINARIA

- **10,6 per mille** per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili, concessioni aree demaniali e immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale. Il **3,8 per mille** dell'imposta deve essere versata allo Stato e il **6,8 per mille** al Comune.

ALIQUOTA DIFFERENZIATA

- **6 per mille** per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, catastata nelle categorie **A1, A7, A8, A9** e sue pertinenze, *massimo una per ciascuna classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7*, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **5,5 per mille** per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, catastata nelle categorie **A2, A3** e sue pertinenze, *massimo una per ciascuna classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7*, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **4 per mille** per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, catastata nelle categorie **A4, A5, A6** e sue pertinenze, *massimo una per ciascuna classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7*, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **2 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557 del 30/12/1993 convertito con modificazioni alla Legge n. 133 del 26/02/1994.
- **Per i fabbricati rurali a destinazione abitativa, si applicano le aliquote differenziate sopra riportate, in base alla categoria catastale di appartenenza.**

DETRAZIONI

- E' prevista una detrazione per l'abitazione principale di **€ 200**.
- Inoltre è prevista una ulteriore detrazione di **€ 50** per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori e risieda nell'abitazione principale, fino alla concorrenza massima di **€ 400** (max 8 figli).
- **ALLE UNITÀ IMMOBILIARI DELLE COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA E DEGLI IACP**, regolarmente assegnate e utilizzate come abitazione principale, si applica la sola detrazione di **€ 200**, prevista per l'abitazione principale, ma sono soggette all'aliquota ordinaria del **10,60 per mille**, da versare interamente al Comune con il codice tributo 3918.

AGEVOLAZIONI

- Sono soggette alle stesse aliquote differenziate, in base alla categoria catastale di appartenenza, e alle detrazioni previste per l'abitazione principale e sue pertinenze, le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, nonché quelle possedute da cittadini italiani lavoratori emigrati non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all'AIRE), a condizione che le stesse non risultano locate;
- **9,6 per mille** per immobili locati a canone concordato. Il **3,8 per mille** dell'imposta deve essere versata allo Stato e il **5,8 per mille** al Comune.

N.B. I contribuenti per usufruire delle agevolazioni sopra citate, dovranno far pervenire specifica comunicazione al Comune entro e non oltre il **31/12/2012**.